



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 26/04/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI
PER LO SVILUPPO 19 aprile 2012, n. 34

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 10 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso, da realizzarsi nel comune di Laterza (TA), denominato "Lamacarvotta",
- stazione di trasformazione utente, cavidotto e stallo di connessione, da realizzarsi nel Comune di Castellaneta (TA), Società: Asja Ambiente Italia S.p.A. C.so Vinzaglio, 24 - 10121 Torino - P. I.V.A. n. 06824320011

Il giorno 19 aprile 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 3029/2010 ha approvato la disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, recependo le nuove "Linee Guida " Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

RILEVATO che:

- la Società Asja Ambiente Italia S.p.A., avente sede legale in Torino, C. so Vinzaglio, 24, - P. I.V.A. n. 06824320011, con nota acquisita agli atti in data 27.10.2006 prot. n. 38/12055 ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 40 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel comune di Laterza (TA);
- in data 19.05.2006 la Società proponente stipulava la convenzione con il Comune di Laterza per "il rilascio del permesso a costruire sulle particelle catastali interessate alla realizzazione, alla gestione, al funzionamento ed alla manutenzione della centrale eolica";
- con nota prot. n. 12447 del 23.10.2006 la Società Asja Ambiente Italia S.p.A. presentava all'Assessorato Regionale all'Ecologia l'Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da 20 macchine, per una potenza complessiva di 40 MW;
- il 23.07.2008, con nota acquisita al protocollo dell'Assessorato Regionale all'Ecologia con n. 10390, la Società Asja Ambiente Italia S.p.A., congiuntamente alle altre società proponenti impianti eolici da realizzare nel comune di Laterza, comunicava l' accordo con il quale ciascuna rinunciava ad alcuni aerogeneratori per evitare la sovrapposizione fra i diversi progetti. A seguito di questo accordo la Società Asja Ambiente Italia S.p.A. rinunciava a n. 7 torri eoliche e spostava due aerogeneratori, definendo la potenza complessiva dell'impianto, costituito da 13 macchine da 2 MW ciascuna, a 26 MW;
- il Servizio Ecologia della Regione Puglia - Ufficio Via e Politiche Energetiche, con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 160 del 30.03.2009, esprimeva parere favorevole, escludendo dalla valutazione ambientale 5 dei 13 aerogeneratori del progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, con le prescrizioni nella stessa dettate; in ragione del parametro di controllo si ammettevano solo 3 aerogeneratori dei 5 risultati idonei sotto il profilo ambientale, gli aerogeneratori ambientalmente compatibili sono quelli aventi le seguenti coordinate (Gauss - Boaga fuso Est):

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

1 2666162 4506112

2 2666247 4506429

9 2667850 4505603

13 2667496 4504765

18 2668649 4504318

- la suddetta Determina Dirigenziale veniva notificata allo scrivente Ufficio, alla Società, al Comune di Laterza e alla Provincia di Foggia con nota prot. 4942 del 22.04.2009, trasmessa alla Asja Ambiente Italia in data 28.04.2009;

- in seguito a ricorso presentato dalla Società per l'annullamento della DD. 160/2009 dell'Ufficio VIA della Regione Puglia, il TAR Puglia Sezione Prima, con Ordinanza n. 480/2009 del 23.07.2009, imponeva alla Regione Puglia di convocare e dare corso alla Conferenza di Servizi per tutti e 5 gli aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale;

- in ottemperanza a quanto disposto dalla Ordinanza n. 480/2009 del TAR Puglia, il Servizio Energia della Regione Puglia con nota prot. n. 13840 del 16.12.2009 richiedeva la documentazione propedeutica alla convocazione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/2008;

- la Società Asja Ambiente Italia S.p.A. in data 08.01.2010 trasmetteva al Servizio Energia - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota acquisita agli atti prot. n. 272 del 11.01.2010, la documentazione richiesta;

- la Regione Puglia - Area Politiche per la Riquilificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, a seguito di ulteriore richiesta della Società, con nota n. 9693 del 11.08.2009 confermava la sottoposizione a procedura di Impatto Ambientale gli aerogeneratori nn. 3, 4, 8, 12, 14 e 16.

La Asja Ambiente Italia SpA impugnava la suddetta nota dinanzi al TAR Puglia Sezione Prima, che, con Ordinanza n. 802/2009 del 17.12.2009, respingeva la domanda di sospensiva;

- in data 03.02.2010, in seguito a proposizioni in appello avverso le Ordinanze del TAR n. 480/2009 e n. 802/2009 da parte della Società, il Consiglio di Stato pronunciava l'Ordinanza n.634/10 con la quale riteneva che "le domande cautelari appaiono sorrette da un consistente grado di fumus boni iuris solo in relazione ai generatori LA12 e LA16", pertanto il Servizio Energia estendeva il procedimento anche ai suddetti due aerogeneratori;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 3217 del 01.03.2010 convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 24.03.2010 per un impianto eolico della potenza di 14 MW sito nel comune di Laterza (TA), nonché delle opere connesse e infrastrutture ricadenti anche nel comune di Castellaneta (TA); con la medesima nota invitava, inoltre, la Società al deposito presso ciascuna Amministrazione del progetto definitivo;

- in data 12.03.2010 la Società Enel Asja Ambiente Italia S.p.A. trasmetteva, con nota acquisita agli atti prot. n. 4486 del 23.03.2010, copia del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni riportate nella determinazione dirigenziale dell'Assessorato all'Ecologia, depositando contestualmente la copia delle trasmissioni fatte agli enti coinvolti nel procedimento;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del

Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica -con nota prot. n. 2158 del 03.03.2011 “ritiene di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici, in quanto la trasformazione dell’assetto attuale proposta non appare compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito” e quindi invitava la Società a trasmettere osservazioni corredate da documentazione.

Il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, acquisite da parte della Società le osservazioni corredate da opportuna documentazione, con nota prot. n. 7111 del 13.09.2011 comunica che, “verificato in fase di controdeduzione delle osservazioni presentate, che l’impianto a seguito della Determina n.160 del 30/03/2009 del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia e dell’ordinanza del Consiglio di Stato n.634 del 02 febbraio 2010, risulta della potenza di 10 MW e dunque ricade per potenza tra le fattispecie per le quali l’Autorizzazione Paesaggistica è delegata al Comune di Laterza, (...) annulla per competenza il preavviso di diniego espresso”;

- Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale per l’Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS con nota n. 3087 del 01.03.2010 comunicava che, in riferimento all’ordinanza del Consiglio distato n. 634/2010, era in corso il “riesame della determinazione oggetto di impugnativa relativamente agli aerogeneratori identificati dai numeri LA12 e LA16”, e con nota prot. n. 5957 del 27.04.2010 comunicava l’esito dello stesso, confermando il parere negativo in ordine alla compatibilità ambientale dei due aerogeneratori oggetto del riesame; questo definisce la potenza complessiva dell’impianto a 10 MW.

In data 22.12.2011, con nota acquisita al protocollo con n. 15202 del Servizio Energia e Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, la Società inoltrava una “richiesta di assenso alla possibilità di installare aerogeneratori di ultima generazione”, vista l’evoluzione delle tecnologie nel settore, prevedendo l’utilizzo di una aerogeneratore che non modifica i parametri precedentemente assentiti dal parere di compatibilità ambientale, ad eccezione del diametro del rotore. Il Servizio Energia chiedeva dunque al Servizio Ecologia, con nota prot. 1493 del 16.02.2012, di esprimere un parere circa le variazioni proposte dalla Società Asja Ambiente Italia S.p.A..

Il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS con nota n. 1796 del 27.02.2012 si esprimeva favorevolmente circa la proposta di variazione del rotore degli aerogeneratori, confermando il parere già reso nella D.D. n. 160/09 “nel rispetto delle medesime prescrizioni già lì riportate, alle quali si aggiungono le seguenti:

- siano conservate l’intensità e la distribuzione del campo acustico e del campo elettro-magnetico e, rispetto al primo, rispettate le verifiche di emissione ed immissione previste dalla norma, con particolare riferimento ai ricettori già individuati nella istruttoria regionale di cui alla DD 160/09;
- sia conservata la lunghezza complessiva della gittata da rottura di elementi rotanti già riscontrata nel precedente atto dirigenziale”.

Il Servizio Energia e Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, viste le prescrizioni riportate nella DD n. 160/09 del Servizio Ecologia, e, fra le altre, quella di integrare la convenzione stipulata con il Comune di Laterza e di coinvolgere anche il Comune di Matera, con nota prot. n. 3398 del 06.04.2012, chiedeva alla Società ed al Comune di Laterza di integrare l’accordo inerente le misure di compensazione con un elenco di interventi di massima dal quale si evidenzi che non si tratti di misure meramente patrimoniali o economiche; invitava, inoltre, il Servizio Ecologia a chiarire se detto accordo tra Società e Comune, integrato come detto sopra, fosse sufficiente ai sensi della prescrizione contenuta nella D.D. n. 160/09 pur in assenza del Comune di Matera. Al Servizio Ecologia, infine, veniva chiesto di precisare quale fosse la validità temporale della suddetta determinazione dirigenziale con riferimento anche al termine iniziale di decorrenza (data di emissione o di notifica o di pubblicazione del provvedimento sul BURP) e fornire indicazioni alla Società per un’eventuale istanza di proroga dell’atto in questione.

La Asja Ambiente Italia S.p.A. in data 13.04.2012, con nota acquisita al protocollo del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con n. 3532, trasmetteva la nota del Comune di Laterza

prot. n. 5535/2012 del 11.04.2012, nella quale si riportava l'addendum alla convenzione stipulata tra le parti interessate, costituito da misure di compensazione e ristoro ambientale mediante realizzazione di interventi e azioni in materia di fabbisogno energetico.

Con la stessa nota la Società trasmetteva copia della proposta di convenzione inviata al Comune di Matera il 04.11.2010, in ottemperanza alla prescrizione della DD n. 160/09 del Servizio Ecologia, sulla quale il Comune interessato non si è mai espresso. In data 13.04.2012 la Asja Ambiente Italia nuovamente coinvolgeva il Comune di Matera, consegnandole una nota, acquisita dal Comune in data 16.04.2012, con cui comunicava la volontà di rinnovare "l'impegno a porre in essere a favore del Comune di Matera idonee misure di compensazione e ristoro ambientale".

Riguardo al termine iniziale di decorrenza della validità del provvedimento del Servizio Ecologia, quest'ultimo in data 18.04.2012 con nota prot. A00_089 3236, trasmetteva al Servizio Energia a mezzo posta elettronica il proprio parere in merito, specificando la natura di atti recettizi della determinazioni sulla compatibilità ambientale, i cui effetti decorrono, pertanto, dal momento in cui gli stessi sono portati a conoscenza dei destinatari; nel caso specifico, il Servizio Ecologia ha confermato che il provvedimento dirigenziale n. 160/09 è stato trasmesso con nota prot. n. 4942 del 22.04.2009 alla società Asja Ambiente srl e quest'ultima ha esibito il plico della relativa raccomandata riportante il timbro postale recante data 28.04.2009;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive con nota prot. n. 6413 del 21.07.2010 esprime il Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP., con nota prot. n. 62826 del 30.11.2012, "rilevato che il progetto contiene, fra gli altri, gli elaborati: Perizia di stima giurata; Elenco descrittivo, elenco ditte e visure catastali erroneamente chiamato "Piano particellare di esproprio**"; Tavv. 1,2,34 Piano particellare di esproprio grafico; che mancano le certificazioni comunali di destinazione urbanistica delle zone di sito dell'impianto; che occorre acquisire preliminarmente le certificazioni dei Comuni di Laterza e Castellaneta attestanti la relativa conformità o compatibilità con il vigente strumento urbanistico comunale, ovvero che si approvino le eventuali preventive varianti urbanistiche con apposizione del vincolo espropriativo per le aree da espropriare; che l'esproprio di immobili di proprietà privata destinato alla realizzazione delle torri dovrà riguardare solo il diritto di superficie, che avrà la durata pari a quella da assentire con l'autorizzazione unica; che occorre eliminare dall'elenco descrittivo delle opere connesse gli immobili intestati al demanio dello Stato e della Regione Puglia significando che non è consentita né la servitù coattiva né l'esproprio sino alla pronuncia della sdemanializzazione; che occorre chiarire il significato della dicitura "Ditte catastali non disponibili" riportata nell'elenco descrittivo per immobile individuato con il n. d'ordine 12;

si riserva di esprimere parere in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, successivamente all'acquisizione dei chiarimenti e degli atti integrativi come innanzi richiesti".

Il Servizio Energia con nota prot. n. 3546 del 13.04.2012, trasmessa via pec il 13.04.2012, chiedeva all'Ufficio Espropri un parere definitivo in merito al procedimento in oggetto e contestualmente trasmetteva i CDU aggiornati richiesti, i pareri espressi dal Comune di Laterza durante tutto il procedimento autorizzativo, comunicava che l'esproprio è limitato al solo diritto di superficie, che la Società aveva provveduto alla richiesta di concessione all'Ufficio Parco Tratturi e al Consorzio di Bonifica competente e che i dati catastali sono stati aggiornati. Comunicava, inoltre, che la Asja rinunciava alla procedura espropriativa nel Comune di Castellaneta.

L'Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n. 18788 del 17.04.2012, esprimeva parere favorevole in merito all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Tutela delle Acque con modulo parere acquisito al protocollo dell'Ufficio Energia con n. 4577 del 25.03.2010 esprime il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto in oggetto, considerato che le opere previste non ricadono in siti delimitati e qualificati come "Zone di Protezione Speciale Idrogeologica" di tipo B1 di cui al Piano di Tutela delle Acque;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA con nota prot. n. 27101 del 23.03.2010 comunica che nulla osta alla realizzazione dell'impianto a condizione che "eventuali attraversamenti di corsi d'acqua da parte delle linee elettriche di trasferimento dell'energia al Gestore Unico, siano oggetto di apposite istanze di concessione. Inoltre, per effetto del vincolo sismico interessante il territorio comunale, le opere strutturali e le componenti impiantistiche, staticamente autonome, dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure del T.U. 308/01 ed installate nel rispetto dei livelli di sicurezza e di quanto prescritto dal D.M. 14/01/08. Con il presente provvedimento, infine, qualora attivate le disposizioni urbanistiche di cui all'art. 12 della L.R. 25/2008, è da ritenersi reso favorevolmente il parere geomorfologico prescritto dall'art. 89 del richiamato D.P.R. 380/01".

- Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio con modulo parere acquisito con nota n. 4578 del 25.03.2010, afferma che "il rilascio del parere è subordinato alle prescrizioni tecniche che rilascerà l'ente gestore delle opere - Consorzio di Bonifica Stornara e Tara";

- Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi con nota prot. n. 23080 del 10.12.2010 esprime parere favorevole agli attraversamenti dei suoli demaniali ricadenti nell'agro del comune di Laterza, ed appartenenti ai tratturi "Santeramo in Colle - Laterza" e "Melfi - Castellaneta". Tale parere è subordinato al ricevimento di quello formulato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto. Alla società Asja Ambiente Italia SpA si evidenzia che si procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente all'ottenimento della Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 comprensiva dell'Autorizzazione Paesaggistica e nel rispetto dei vincoli imposti dal PUTT della Regione Puglia relativamente ai Regi Tratturi.

Asja Ambiente Italia SpA, in data 15.02.2012, con nota trasmessa anche allo Scrivente ed acquisita al protocollo con n. 1705 del 23.02.2012, chiedeva all'Ufficio Parco Tratturi il "rilascio della concessione dell'attraversamento con cavidotto interrato e viabilità dei suoli demaniali,, ricadenti nell'agro di Laterza, ed appartenenti al tratturello Santeramo in Colle - Laterza e al tratturo Melfi - Castellaneta".

- ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Taranto con nota n. 13173 del 14.03.2011, comunica che l'area dell'impianto eolico "risulta priva di vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, e pertanto non rappresenta incompatibilità con gli obiettivi di protezione" e quindi nulla osta alla realizzazione della proposta in esame.

- PROVINCIA DI TARANTO - Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. 16950 del 23.03.2010 esprime parere favorevole "a condizione che la ditta Asja Ambiente Italia SpA inoltri al settore Demanio - Patrimonio della Scrivente Provincia la documentazione di cui all'allegato schema per l'ottenimento della concessione per l'occupazione del suolo demaniale stradale provinciale indisponibile".

- COMUNE DI LATERZA - Sportello Unico Edilizia - SUAP con modulo parere del 24.03.2010 esprime parere favorevole confermando quanto espresso il 29.07.2008 con prot. n. 11400/2009.

- COMUNE DI LATERZA - Settore IV - Servizio Paesaggio con pec del 29.07.2011 ha trasmesso il parere n. 11 del 05.05.2011, con cui la Commissione locale per il paesaggio, "premessi:

- che gli aerogeneratori della potenza complessiva max. 10 MW, ricadono in A.T.E. di tipo “E” e in nessuna area di pertinenza ed annessa di A.T.D. e pertanto non sono assoggettati alla disciplina di cui alle N.T.A. del P.U.T.T./p e del D.Lgs 42/04 e s.m.i.;
- che le opere di connessione elettrica di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di trasformazione Mt/At ricadono in A.T.E. di tipo “C” e interessano l’area di pertinenza e l’area annessa di un A.T.D. “Tratturi e segnalazioni Archeologici ed Architettonici (Masseria Candile)” nonché sottoposta a disciplina di tutela ex art. 142 comma 1 lett. m) del D.Lgs 42/04;
- che l’impianto proposto ricade in aree individuate come non idonee per l’installazione di Fonti Energetiche Rinnovabili, ex Reg. Regionale n. 24 del 30/12/2010;”

“preso atto che tale intervento, per la sola realizzazione del cavidotto, non contrasta con la qualificazione del paesaggio, atteso che lo stesso non prevede la realizzazione di opere edilizie fuori terra e non ne modifica i caratteri morfologici, esprime parere Favorevole relativamente alle sola realizzazione del cavidotto con le seguenti prescrizioni:

- siano preservati i muretti a secco, qualora esistenti, lungo le aree di intervento;
- non si modifichi la geometria delle carreggiate esistenti, in particolare dei tratturi, e non si proceda alla impermeabilizzazione dei tracciati sterrati esistenti;
- ad ultimazione dei lavori venga ripristinato lo stato iniziale dei luoghi, nonché il manto stradale ove esistente sotto cui corre il cavidotto”.

- ASL TARANTO - Dipartimento di Prevenzione - Unità Operativa Ginosa Castellaneta con nota prot. n. 416/2011 del 05.12.2011, comunica che, “esaminata la documentazione a corredo dell’istanza ed in particolare la relazione e gli elaborati grafici e le successive integrazioni, esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di propria competenza, a condizione che

- eventuali dispersioni e/o sversamenti accidentali di reflui da olii lubrificanti esausti impiegati nella manutenzione dei macchinari siano prontamente ed adeguatamente bonificati in modo da non intaccare alcuna materia ambientale (suolo e sottosuolo) e che gli stessi siano conferiti presso ditta autorizzata per lo smaltimento nel rispetto puntuale della normativa vigente nazionale e regionale in materia;
- vengano puntualmente osservate le norme di cui al D.Lgs 152/06 s.m.i. e le norme regionali in materia e con obbligo che vengano acquisiti i pareri di Enti, Uffici, Organi, e Servizi aventi titolo per legge”.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto con nota prot. n. 7944 del 12.05.2010, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, “rileva che l’area interessata dall’intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di propria specifica competenza ai sensi del D. L.vo 42/2004”.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota prot. n. 14134 del 22.09.2010, esaminata la carta del rischio archeologico trasmessa dalla Società “ritiene di poter esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza, alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in oggetto, facendo presente quanto segue.

Considerato che la ricognizione di gran parte delle aree interessate dai lavori non ha fornito utili elementi di valutazione dell’interesse archeologico delle stesse, a causa della visibilità nulla dei terreni; considerato che le aree interessate dai lavori, seppure non sottoposte a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), ricadono comunque in un comprensorio territoriale caratterizzato da importanti testimonianze archeologiche legate al popolamento antico dall’età protostorica all’età tardoantica; considerato che nelle vicinanze della Masseria Alberone, ove è prevista la realizzazione di un tratto del cavidotto, è stata individuata un’alta concentrazione di materiale archeologico attestante la presenza di un insediamento tardoantico; considerata, infine, la natura delle opere da realizzare, si richiede che tutte le attività di scavo pertinenti alla realizzazione del progetto siano effettuate sotto la continua sorveglianza di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e

professionali, il cui curriculum andrà preventivamente sottoposto alle valutazioni di questa Soprintendenza.”

“Fa presente, inoltre, che in caso di rinvenimenti archeologici i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati per gli accertamenti e le determinazioni di competenza della Scrivente. Per gli eventuali interventi di verifica dovrà essere previsto l’affidamento di incarichi di assistenza scientifica ad archeologo esterno, mentre l’esecuzione dei saggi di scavo stratigrafico andrà affidata ad impresa in possesso di qualificazione SOA OS25.

Tutte le attività di verifica si svolgeranno sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, alla quale dovrà essere data preventiva comunicazione dell’inizio dei lavori. L’onere finanziario per le suddette attività archeologiche si intende a carico di codesta Società. Questa Soprintendenza si riserva di prescrivere variazioni del progetto, laddove necessario per la salvaguardia di eventuali emergenze archeologiche”.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata con nota prot. n. 5145 del 04.05.2011, preso atto della nota del 30.03.2010 con cui la Società Telecom SpA dichiara che le linee elettriche in costruzione non interferiscono con le linee di telecomunicazioni, rilascia il nulla osta alla costruzione definitiva, per tutto l’impianto in oggetto, subordinandolo all’osservanza della condizione che tutte le opere vengano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 11210 del 30.09.2011, sulla base della documentazione progettuale e documentale acquisita, esprime parere di conformità al PAI per i lavori di costruzione dell’impianto eolico da realizzarsi nel comune di Laterza in località “Lamacarvotta”, e delle relative opere di collegamento alla RTN (cavidotto di connessione 20 kV, stazione 150/20 kV, collegamento a 150 kV) a condizione che, ferme restando le disposizioni generali di cui agli artt. 4 e 11 della NTA del PAI:

- nelle aree interessate dai lavori di realizzazione delle opere civili accessorie (piazzole e viabilità), anche se temporanee, qualora ricadenti in aree assoggettate alla disciplina delle NTA, siano adottati accorgimenti tecnico progettuali di mitigazione a garanzia e protezione delle opere dagli effetti di trascinarsi ed escavazione della corrente bicentenaria;
- per le aree disciplinate ai sensi dei predetti artt. 6 e 10, il dimensionamento della trincea entro cui è prevista la posa della linea elettrica di progetto e le relative modalità di rinterro siano definiti con analisi numerica, a partire dai risultati di uno studio idrologico-idraulico redatto ai sensi delle NTA del PAI; materiali e metodi prescelti dovranno in ogni caso conferire al riempimento della trincea adeguata resistenza all’azione erosiva della piena duecentennale;
- le opere previste in progetto, ivi comprese quelle provvisorie necessarie all’esecuzione dei lavori, siano tali da non determinare alterazioni dei deflussi superficiali e un fattore di aumento della pericolosità idraulica potenzialmente connessa, né localmente, né nei territori posti a valle o a monte;
- i lavori previsti non comportino, neppure temporaneamente, un aggravio delle condizioni di stabilità dei terreni interessati;
- i materiali di scavo e di risulta non siano accumulati, nemmeno temporaneamente, lungo i pendii, onde evitare che il conseguente aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi versanti e costituire elemento pregiudizievole alla sicurezza dei luoghi;
- i lavori a farsi necessari all’attraversamento del reticolo idrografico da parte della linea elettrica di connessione dell’impianto in oggetto alla rete MT siano condotti in modo da non compromettere la stabilità delle sponde dei canali interessati e la funzionalità delle opere di attraversamento eventualmente esistenti;
- l’ampiezza della fascia di territorio occupata in corrispondenza dei corsi d’acqua attraversati dal cavidotto di collegamento non abbia dimensioni superiori a quelle strettamente legate alle esigenze di

cantiere

- sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, ivi compresa la realizzazione di un'adeguata rete di regimazione e di drenaggio della quale dovrà essere assicurata manutenzione e piena efficienza idraulica;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa delle linee elettriche di cui al presente progetto siano condotte in modo da non modificarne il regime di eventuali falde idriche superficiali;
- sia evitata l'infiltrazione e ogni ristagno e/o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi innanzi detti ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori, durante l'esercizio delle opere;
- il materiale di riporto utilizzato per il rinterro dello scavo abbia caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e sia opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale dei luoghi in relazione alla permeabilità dei terreni presenti;
- per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto realizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia".

- Consorzio per la Bonifica di Stornara e Tara con nota prot. n. 1689 del 26.03.2010 comunica che le opere da realizzare non ricadono nel comprensorio gestito dal Consorzio.

Asja Ambiente Italia SpA in data 13.04.2010 ha trasmesso il progetto del parco eolico e delle opere connesse al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia.

Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia in data 12.03.2012 trasmette la nota prot. n. 1232 con la quale comunica che, "dall'analisi dei grafici e dalle verifiche effettuate, non risultano interferenze dell'Acquedotto Rurale delle Murge con la costruzione dell'impianto" in oggetto.

In seguito ad un successivo approfondimento condotto da agronomi di cui si è avvalsa la Società, è emerso che un tratto di viabilità temporanea necessaria al transito dei mezzi occorrenti per la costruzione dell'impianto è interessato dalla condotta "ND19" del Consorzio per la Bonifica di Stornara e Tara, e quindi la Asja Ambiente Italia SpA in data 17.02.2012 ha trasmesso all'Ente la richiesta di concessione all'utilizzo del lotto di terreno distinto al catasto Terreni del Comune di Laterza al Foglio 43 p.lle 286 e 307 finalizzata all'allargamento della viabilità esistente.

La Società in data 23.02.2012 ha trasmesso la suddetta richiesta di concessione anche all'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, che l'ha acquisita al protocollo con n. 1704.

- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio con nota prot. n. M_D/GGEN/02/416693/262/L5-2-10/2010 del 29.09.2010, acquisiti i pareri degli organi territoriali di Forza Armata (Comando Militare Esercito "PUGLIA", Comando Militare Marittimo dello Jonio, Comando Scuole A.M. / III Regione Aerea), trasmette il proprio nulla osta alla costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico in oggetto.

- Comando Militare Esercito "PUGLIA" con nota prot. n. 12870 del 16.07.2010 concede "il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi".

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto con nota prot. n. 13461 del 17.03.2010 rappresenta che "non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle opere ed infrastrutture connesse". Ritiene opportuno, tuttavia, "sottolineare l'esigenza che la Società interessata provveda all'installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale".

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. / III Regione Aerea con nota prot. n. 28121 del

20.05.2010 “rilascia il nulla osta dell’A.M., per gli aspetti demaniali dello scrivente, alla realizzazione in oggetto”.

- ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con nota Prot. n. 0153552/IOP del 20.12.2010 riferisce che:

l’Enav ha comunicato, con foglio n. AOP/PSA/ SC10143/0321258 del 14.12.2010, che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;

l’A.M.I. CIGA ha comunicato con nota prot. M_DACIGA720/2226/T.11.11 del 29.03.2010 che la costruzione delle infrastrutture prospettata nella documentazione pervenuta non crea alcuna interferenza con le procedure strumentali di volo, attualmente in vigore sotto la specifica competenza dell’aeronautica militare. Ha evidenziato inoltre che:

- da parte della stessa A.M.I. sarà espresso parere negativo ad ogni qualsivoglia eventuale futura richiesta da parte di Asja Ambiente Italia SpA di istituire una zona vietata al sorvolo degli aeromobili a protezione dell’impianto in oggetto, in quanto tale divieto comporterebbe una forte penalizzazione dell’operatività civile e militare;
- L’A.M.I. non risponderà di eventuali danni all’impianto eolico in argomento riconducibili alle operazioni di volo da parte degli aeromobili civile e/o militari;
- La valutazione è stata svolta ai soli fini di individuare eventuali interferenze con le procedure strumentali di volo di specifica competenza dell’Aeronautica Militare e non prevede né la verifica inerente il rispetto delle aree demaniali dell’Amministrazione Difesa e dei piani aeroportuali, né lo studio di possibili interferenze elettro-magnetiche;
- L’A.M.I. rappresenta a riguardo che gli erigendi parchi eolici non dovranno generare interferenze elettromagnetiche tali da compromettere le comunicazioni radio terra/bordo/terra, le presentazioni dei sistemi radar e le indicazioni elettromagnetiche fornite dalle radioassistenze ubicate nelle vicinanze del sito in parola.

L’Enac, dunque, rileva che “il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale e risulta conforme alla nota n. 0013259/DIRIGEN/DG datata 25/02/2010 del Direttore Generale relativa alle realizzazioni dei parchi eolici nell’intorno degli aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

Segnaletica diurna: le pale dovranno essere verniciate con n. 3 bande, rosse, bianche e rosse di m. 6 l’una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse. Questo è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca,rossa). La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene;

Segnaletica notturna: le luci dovranno essere posizionate all’estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.”

La società Asja Ambiente Italia SpA potrà proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace nella segnalazione dell’ostacolo in sommità, come ad esempio l’utilizzo di luci di sommità da installare sull’estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato all’Enac la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione. Dovrà essere prevista a cura e spese di Asja Ambiente Italia SpA una procedura manutentiva che preveda, tra l’altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della prevista vita utile.

Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di Bari-Brindisi ed all’Enav, ai fini della pubblicazione in

AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa all'Enac.

Contestualmente a detta comunicazione dovranno pervenire i dati definitivi del progetto ed in particolare:

- Coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema wgs-84 di ciascun aerogeneratore;
- Altezza massima degli aerogeneratori (torre+raggio pala)
- Quota slm al top degli aerogeneratori (altezza massima+quota terreno);
- Eventuale segnaletica ICAO (diurna e/o notturna) adottata, secondo quanto previsto dall'Enac;
- La data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa notturna per il successivo aggiornamento della concernente documentazione aeronautica.

- Acquedotto Pugliese S.p.A. con nota prot. n. 42277 del 02.04.2010 comunica che non ci sono interferenze nelle aree su cui saranno installati aerogeneratori e le cabine, mentre il tracciato del cavidotto principale, per il collegamento delle derivazioni provenienti dagli aerogeneratori alla rete elettrica esistente, interferisce direttamente con "la condotta Idrica "Gioia-Laterza" del DN 225 in cemento amianto nel territorio del Comune di Laterza. L'intersezione è localizzata lungo la Strada Provinciale n. 20, all'interno del mappale n. 285, nei pressi della masseria Candile. In virtù dell'importanza strategica della condotta idrica in parola, sono state individuate alcune prescrizioni che la Società dovrà porre in essere al fine di garantire, sia in fase esecutiva delle opere in progetto sia nella successiva fase di esercizio delle stesse, l'integrità e la continuità funzionale della condotta idrica "Guioia - Laterza" che si intende attraversare. Pertanto, si esprime parere tecnico preliminare positivo subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni tecnico - amministrative:

- in fase di redazione del progetto esecutivo dovrà essere eseguito un rilievo planoaltimetrico di dettaglio della condotta idrica in esame circoscritto all'area di interferenza con il cavidotto in progetto. A tal fine, la società Asja, previo accordo con i tecnici dell'AQP, dovrà predisporre l'esecuzione di saggi eseguiti con piccoli mezzi meccanici;
- il rilievo di cui al punto precedente dovrà essere riportato in apposito elaborato grafico, in scala opportuna, al fine di individuare con esattezza il tracciato planoaltimetrico della condotta ed il punto di intersezione con il cavidotto in progetto;
- in corrispondenza dell'intersezione, il cavidotto dovrà essere posto al di sotto della condotta gestita dall'AQP, ad una profondità tale da garantire una distanza minima tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto non inferiore a 1,00 m. Inoltre, in corrispondenza delle intersezioni, il cavidotto dovrà essere inserito in apposito tubo di protezione in polietilene, le cui estremità dovranno essere estese per una lunghezza non inferiore a m. 2,0 dall'asse della condotta intersecata. Alle estremità del tubo di protezione dovrà essere realizzato un pozzetto ispezionabile;
- il tracciato del cavidotto, per il tratto interferente con la condotta gestita dall'AQP, dovrà essere facilmente individuabile in sito anche attraverso il posizionamento di apposite paline indicatrici;
- le opere di attraversamento delle condotte dovranno essere dettagliate da appositi elaborati grafici e descrittivi delle opere a farsi;
- le eventuali trincee di scavo per gli attraversamenti delle condotte dovranno essere provviste di idonee armature per garantire la stabilità delle pareti. Il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito con materiale di cava di granulometria adeguata, vagliato e compattato fino a raggiungere, in ogni punto, una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, eventualmente con inumidimenti od essiccamenti del materiale di rinterro, ciò al fine di evitare qualsiasi cedimento dello stato di posa della condotta idrica in parola;
- nel corso dei lavori, tutti gli interventi che devono rendersi necessari sulle condotte e sugli eventuali organi di manovra a servizio delle stesse dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale AQP;
- al termine dei lavori si dovrà provvedere al ripristino dello stato delle aree di pertinenza delle condotte

gestite da AQP.

Qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, sarà cura Asja Ambiente Italia SpA darne comunicazione immediata ad AQP SpA - UT di Taranto, per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dalla scrivente."

- SNAM Rete Gas con nota prot. n. DISOR/MAT/PAS/21/gp del 08.02.2011 comunica che le opere in oggetto interferiscono con i metanodotti "Altamura - Taranto DN 350", "Derivazione per Ginosa DN 200", "Massafra - Biccari DN 1200", i quali sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza. Esprime, quindi, il "benessere alla realizzazione dei lavori in oggetto, fatti salvi i diritti di Enti e terzi, alle seguenti condizioni: L'ubicazione dell'impianto eolico di norma il basamento, la torre/il palo di sostegno, la piazzola per la manutenzione e l'eventuale trasformatore a terra collegato alla linea di trasmissione elettrica dovranno essere ubicati esternamente alla fascia asservita, ivi compresa la proiezione delle pale che non dovrà ricadere all'interno della fascia di rispetto dei suddetti metanodotti. Si precisa inoltre che i terreni attraversati da Snam Rete Gas SpA sono gravati da regolari servitù di metanodotti, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono tra l'altro l'obbligo di mantenere nuove opere di qualsiasi genere e natura alla distanza minima di metri 11,00 (metanodotto Altamura Taranto DN 350), metri 20,00 (Metanodotto Massafra-Biccari DN 1200), e metri 13,50 (Metanodotto Derv. Per Ginosa DN 200) dall'asse della condotta di questa Società ed a lasciare tale fascia a terreno agrario, pertanto eventuali pozzetti di ispezione di Asja Ambiente Italia SpA dovranno essere realizzati al di fuori della stessa.

- I cavidotti (contenenti cavi MT, cavi BT, segnali telefonici, etc.) dovranno essere realizzati ad una profondità tale che, in sopra o sottopasso, la distanza misurata in senso verticale tra le due superfici affacciate (elettrdotto/gasdotto) non sia inferiore a metri 1,50; nei punti in cui il gasdotto è contenuto in un manufatto i protezione chiuso drenante, tale distanza può essere ridotta sino a metri 0,50; tra i servizi interferenti dovranno essere posate delle solette in cls ($h > 10$ cm), per una lunghezza $> 1,50$ m dell'asse del metanodotto.

- L'eventuale rete di terra costituita da bandella e/o treccia di rame nuda, in prossimità dei ns. metanodotti dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 6.00 m per parte dall'asse della condotta.

- In corrispondenza delle intersezioni della viabilità in progetto con i metanodotti dovranno installarsi opere di protezione meccanica (beole armate) con caratteristiche tecniche e costruttive indicate nell'allegato "A". Tali beole verranno messe in opera a cura e spese di Asja Ambiente Italia SpA, perfettamente in asse alla condotta su tutta la sede stradale così come rappresentato sull'elaborato grafico, alla presenza del personale SNAM RETE GAS del Centro di Matera.

- Tutto il personale operante in cantiere, in special modo quello addetto ai mezzi di sollevamento e movimento terra, dovrà essere edotto, ai fini della sicurezza, sui rischi derivanti dalle attività svolte in prossimità delle condotte contenenti gas in pressione.

- Concordare preventivamente, con il personale preposto di Snam Rete Gas SpA, l'esecuzione di qualsivoglia opera in corrispondenza del gasdotto di Snam Rete Gas SpA, nonché la data di esecuzione lavori. Tale data dovrà essere comunicata per iscritto, unitamente al nominativo dell'Impresa esecutrice, con congruo anticipo in modo che Snam Rete Gas SpA provvederà al picchettamento della condotta, alla stesura del relativo verbale, assicurando il presidio e verificando altresì il rispetto delle prescrizioni di sicurezza."

- ANAS Compartimento Viabilità con nota prot. n. CBA-0022450-P del 16.06.2010, rappresenta che la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto interessa un'area situata nell'agro di Laterza oltre la fascia di rispetto stradale della S.S. 7, e quindi non è dovuta alcuna concessione.

- TELECOM Italia SpA, con modulo parere acquisito con nota prot. n. 4490 del 23.03.2010, comunica che non ci sono interferenze del tracciato indicato con linee di telecomunicazione.

- Terna SpA, in seguito alla richiesta di connessione alla RTN da parte della società Asja Ambiente Italia per un impianto di generazione da fonte eolica da 40 MVA, in data 05.12.2006 ha fornito quale STMG di connessione il collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esce alla linea a 380 kV "Matera - Taranto". Tale soluzione è stata accettata dalla Società in data 02.04.2007.

Ricevuta in data 11.03.2010 dalla Asja Ambiente Italia il progetto delle opere necessarie per la connessione alla rete per un'iniziativa produttiva in agro di Laterza con potenza di 14 MW, in data 19.03.2010 con prot. n. TE/P20100003545 Terna comunica alla Società la possibilità della condivisione dello stallo di connessione con altre iniziative produttive nell'area e la necessità di apportare alcune modifiche al progetto.

Esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società in data 26.08.2010 ed acquisita il 30.08.2010 con prot. n. TE/A20100024370, Terna comunica in data 18.01.2011 con nota TE/P20110000563 la rispondenza della stessa ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete e l'opportunità di: inserire nella stazione RTN uno scaricatore in partenza sul collegamento verso la sottostazione di utenza; verificare la necessità dello scaricatore nella sottostazione di utenza; eliminare la bobina sul TVC; evidenziare correttamente il confine tra impianto di rete e impianto di utenza sullo schema unifilare." Segnala inoltre che i "trasformatori AT/MT dovranno essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno."

In data 22.02.2012 Terna riceve ulteriore documentazione da parte della Società, dall'analisi della quale, nella nota n. TE/P20120003180 del 06.03.2012, rileva che "l'impianto in antenna sulla costruenda stazione elettrica della RTN a 380/150 kV di Castellaneta che sarà collegata in entra - esce sulla linea RTN a 380 kV Matera - Taranto N2 è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete", come già espresso nella nota TE/P20110000563 del 18.01.2011.

RILEVATO che:

- il Servizio Ecologia - Ufficio VIA/VAS della Regione Puglia con nota prot. n. 5957 del 27.04.2010 comunicava l'esito del riesame della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio VIA imposto dall'Ordinanza n.634/2010 del Consiglio di Stato, confermando il parere negativo in ordine alla compatibilità ambientale dei due aerogeneratori identificati dai numeri LA12 e LA16; questo definisce la potenza complessiva dell'impianto a 10 MW;

- in data 17.05.2010 con prot. n. 6317, per effetto del parere paesaggistico espresso dal Servizio Assetto del Territorio in merito all'impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori da 2MW ciascuno in data 03.03.2010 con prot. n. 2148, il Servizio Energia della Regione Puglia comunicava alla Proponente la sussistenza di motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter di Autorizzazione Unica, ai sensi del ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

- in data 27.05.2010, con nota acquisita al protocollo con n. 6959 del 30.05.2010, la Asja Ambiente Italia trasmetteva le proprie osservazioni e controdeduzioni alla nota suddetta della Regione Puglia - Servizio Energia; tali osservazioni, integrate con ulteriore documentazione, venivano inviate anche al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica che, verificata l'effettiva potenza dell'impianto, con nota n.7111 del 13.09.2011 annullava il precedente parere riconoscendo la competenza del Comune di Laterza nell'espressione dell'Autorizzazione Paesaggistica;

- con parere paesaggistico prot. n. 11 del 05.05.2011, il Comune di Laterza si è espresso in merito al progetto dell'impianto, rilasciando il nulla osta con prescrizioni;

- in data 23.06.2010, con nota acquisita al protocollo dello Scrivente con n. 9864 del 24.06.2010, la Società proponente dichiarava che la costruzione dell'impianto di produzione di energia da fonte eolica "non è soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi in quanto non rientra tra le categorie elencate dal D.M. 16.02.1982, e che il suddetto impianto è stato progettato e sarà realizzato nel rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi";

- il parere dell'Ufficio Provinciale Agricoltura di Taranto dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, non è stato acquisito in quanto l'ente non è stato coinvolto nel procedimento in oggetto. La Società, quindi, in data 02.12.2011 con nota acquisita al protocollo con n. 14454, ha trasmesso presso lo scrivente Ufficio la dichiarazione asseverata da un agronomo iscritto all'albo professionale sulla non interferenza dell'area interessata dall'impianto con produzioni agroalimentari di qualità, ai sensi del DPR n.445/2000; la nota di conclusione del procedimento è stata trasmessa anche all'Ufficio Provinciale Agricoltura di Taranto;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 n. 14634 del 06.12.2011 comunicava di aver concluso il procedimento positivamente; per effetto del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia e del parere paesaggistico del Comune di Laterza pervenuti in data successiva al 31.12.2010, il procedimento è soggetto alle disposizioni della DGR n.3029 del 30.12.2010; i suddetti pareri si configurano, infatti, come pareri ambientali prescritti ai sensi della nota prot. n. 514 del 05.07.2011 della Conferenza di Direzione della Regione Puglia;

- in data 22.12.2011, con nota acquisita al protocollo con n. 15202, la Società inoltra presso il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo una "richiesta di assenso alla possibilità di installare aerogeneratori di ultima generazione", prevedendo l'utilizzo di un aerogeneratore che non modifica i parametri precedentemente assentiti dal parere di compatibilità ambientale, ad eccezione del diametro del rotore. Il Servizio Energia della Regione Puglia, preso atto della DD n. 160/2009 del Servizio Ecologia e di quanto la proponente richiedeva, inoltra presso il Servizio Ecologia la richiesta di un parere circa le variazioni proposte dalla Società Asja Ambiente Italia S.p.A. Con nota 1796 del 27.02.2012 l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS del Servizio Ecologia comunicava allo Scrivente che "l'aggiornamento nel suo complesso non determina variante sostanziale", e che quindi si ritiene valida la determina n.160/2009 con ulteriori prescrizioni da aggiungere a quelle già imposte;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 n. 1978 del 29.02.2012 confermava di aver concluso il procedimento positivamente, invitando gli enti coinvolti nel procedimento "a fornire eventuali pareri e contributi istruttori entro 20 giorni dal ricevimento della presente"; nessun ente ha espresso un nuovo parere in merito;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 n. 998 del 02.02.2012 procedeva alla trasmissione delle comunicazioni "di avviso d'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati dall'intervento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 10 della L.R. 3/05 e ss.mm.ii.,;

- con nota prot. AOO_159 n. 1394 del 14.02.2012 l'Ufficio Energia procedeva alla trasmissione della suddetta comunicazioni anche al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, specificando che l'ente non si è espresso nonostante la presentazione del progetto da parte della Società. Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia si è espresso in data 12.03.2012, evidenziando la non interferenza delle opere previste con l'Acquedotto Rurale delle Murge.

Verificato in seguito ad un sopralluogo che un tratto di viabilità temporanea necessaria al transito dei mezzi occorrenti per la costruzione dell'impianto è interessato dalla condotta "ND19" del Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara, la Asja Ambiente Italia SpA in data 17.02.2012 ha trasmesso all'Ente la richiesta di concessione all'utilizzo del lotto di terreno distinto al catasto Terreni del Comune di Laterza al Foglio 43 p.lle 286 e 307 finalizzata all'allargamento della viabilità esistente.

In data 14.02.2012 e, in seguito al mancato recapito per trasferimento della sede legale della Società, in data 09.03.2012, si trasmetteva la nota n. 1394 anche alla Società Green Castellaneta Srl, specificando che "l'avviso è da ritenersi valido se le opere previste non interferiscono con quelle oggetto dell'A.U. di cui alla D.D. 96 del 06.05.2010".

In data 03.04.2012, con nota acquisita al protocollo con n. 3087, la Società Green Castellaneta evidenziava interferenze delle opere previste dalla Asja Ambiente Italia nella part. 61 del foglio 17 del comune di Castellaneta;

- in data 16.04.2012, con nota acquisita al protocollo dello scrivente con n. 3620, la Società dichiarava l'avvenuta chiusura di accordi bonari con i proprietari dei terreni ricadenti in agro di Castellaneta, e quindi rinunciava alla procedura espropriativa dei terreni interessati dalle opere e infrastrutture connesse all'impianto ricadenti nel territorio del Comune di Castellaneta;

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159 n. 1019 del 03.02.2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

CONSIDERATO e ribadito altresì che:

- in data 13.04.2012 la Società Asja Ambiente Italia trasmetteva via pec all'Ufficio Energia della Regione Puglia una nota con cui dichiara "che non si avvarrà della facoltà di procedere con l'esproprio dei terreni interessati dalle opere ed infrastrutture connesse all'impianto ricadenti nel territorio del Comune di Castellaneta", in quanto ha provveduto ad acquisire la disponibilità di tutti i terreni suddetti mediante la sottoscrizione di accordi bonari con i relativi proprietari;

- in data 11.04.2012 il Comune di Laterza ha sottoscritto l'addendum alla convenzione stipulata con la Società Asja Ambiente Italia S.p.A., costituito da misure di compensazione e ristoro ambientale, di tipo non meramente economico, orientate alla realizzazione di interventi e azioni inerenti il fabbisogno energetico della città;

- in data 04.11.2010 la Società proponente, in ottemperanza alla prescrizione della DD n. 160/09 del Servizio Ecologia, trasmetteva al Comune di Matera la proposta di convenzione sulla quale il Comune interessato non si è mai espresso. In data 13.04.2012 la Asja Ambiente Italia nuovamente coinvolgeva il Comune di Matera, "rinnovando l'impegno a porre in essere a favore del Comune di Matera idonee misure di compensazione e ristoro ambientale". La suddetta proposta di convenzione è stata acquistata dal comune di Matera il 16.04.2012;

- Riguardo al termine iniziale di decorrenza della validità del provvedimento del Servizio Ecologia, quest'ultimo in data 18.04.2012 con nota prot. AOO_089 3236, trasmetteva al Servizio Energia a mezzo posta elettronica il proprio parere in merito, specificando la natura di atti recettizi della determinazioni sulla compatibilità ambientale, i cui effetti decorrono, pertanto, dal momento in cui gli stessi sono portati a conoscenza dei destinatari; nel caso specifico, il Servizio Ecologia ha confermato che il provvedimento dirigenziale n. 160/09 è stato trasmesso con nota prot. n. 4942 del 22.04.2009 alla società Asja Ambiente srl e quest'ultima ha esibito il plico della relativa raccomandata riportante il timbro postale recante data 28.04.2009;

- ai sensi dell'art. 5 comma 1 del RR n. 24/2010 e della Circolare di Direzione prot. AOO_002 - 0000172 del 15.03.2011 il procedimento in oggetto è esonerato dall'applicazione del suddetto regolamento Regionale;

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile

adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 5 aerogeneratori della potenza complessiva di 10 MW, ubicati nel Comune di Laterza (TA), denominato "Lamacarvotta", posizionati secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

1 2666162 4506112

2 2666247 4506429

9 2667850 4505603

13 2667496 4504765

18 2668649 4504318

e delle seguenti opere connesse:

- opere di utenza connesse e delle infrastrutture utente indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso sino al suo collegamento in antenna con la sezione a 150 kV sulla costruenda Stazione RTN Terna 380/150 kV di Castellaneta;
- in data 19.02.2012 la società Asja Ambiente Italia SpA ha sottoscritto l'Atto Unilaterale d'Obbligo nei confronti della Regione Puglia e del comune di Laterza, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. N.3029/10;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 04.01.2012 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 13387;
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 15158 del 21.12.2012, ha depositato:
 - n. 3 copie del progetto definitivo;
 - la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentate della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - la ricevuta del bonifico bancario effettuato dalla Società in favore della Regione Puglia, in ottemperanza a quanto previsto al punto 4 - comma 3 alla DGR 3029/2010 relativo agli oneri per il monitoraggio.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in cinque copie dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 34 del 19 aprile 2012 agli atti del Servizio, sottoscritta dal

Responsabile del Procedimento, arch. Raffaella Di Terlizzi, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, per la realizzazione ed esercizio di

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 10 MW, come innanzi descritto, ed ubicati nel Comune di Laterza (TA);
- opere di utenza connesse e delle infrastrutture utente indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso sino al suo collegamento in antenna con la sezione a 150 kV sulla costruenda Stazione RTN Terna 380/150 kV di Castellaneta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Asja Ambiente Italia S.p.A., avente sede legale in C. so Vinzaglio, 24 - 10121 Torino P. I.V.A. n. 06824320011, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 5 aerogeneratori della potenza complessiva di 10 MW, ubicati nel Comune di Laterza (TA), denominato "Lamacarvotta", posizionati secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

1 2666162 4506112

2 2666247 4506429

9 2667850 4505603

13 2667496 4504765

18 2668649 4504318

e delle seguenti opere connesse:

- opere di utenza connesse e delle infrastrutture utente indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso sino al suo collegamento in antenna con la sezione a 150 kV sulla costruenda Stazione RTN Terna 380/150 kV di Castellaneta.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Asja Ambiente Italia S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Si prescrive, inoltre, alla Società di fornire all'Ufficio Energia e Reti Energetiche gli strati informativi

identificativi di cui al punto 4.1.1 delle Istruzioni Tecniche allegata alla D.D. n. 1 del 03.01.2011 entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica;

Art. 5)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 6)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n.3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con la D.G.R. n.3029/2010.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 7)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 8)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 8 Bis)

L'efficacia dell'Autorizzazione Unica è subordinata a quella del provvedimento di compatibilità ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 160/2009 del Servizio Ecologia; la Società dovrà, pertanto, adempiere alle prescrizioni normative vigenti per il mantenimento dei requisiti inerenti la validità temporale di tale provvedimento.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ed ai sensi dell'art.2 comma 2.2 lett. s) della Delibera di Giunta Regionale n.3029/2010;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole;
- a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e ai Comuni competenti.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 34 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
